



Comune
di
Collina d'Oro

OM 12.02-2005

Ordinanza municipale

Aree di svago Bora da Besa, Viglio, Castell, Via Bodoni, Pian Scairolo e Bigogno

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- l'art. 107 cpv 2 lett c LOC e l'art. 25 RALOC;
- l'art. 39 del Regolamento comunale,

ordina:

Art. 1 **Principio**

Le aree di svago Bora da Besa, Viglio, Castell, Via Bodoni, Pian Scairolo e Bigogno sono destinate principalmente alla cittadinanza del Comune di Collina d'Oro, in particolare alla gioventù.

Scopo delle infrastrutture è quello di favorire l'attività di gioco e i contatti sociali.

Contenuti:

- zone giochi dei bambini;
- campo di calcio con pavimentazione sintetica;
- campo con pavimentazione in asfalto e relativa zona verde.

Art. 2 **Attività**

L'utilizzo delle zone di svago è permesso esclusivamente negli orari indicati all'entrata di ogni singolo Parco.

È severamente vietato l'accesso alle aree di svago dei bambini e al campo di calcio con motorini e altri veicoli a motore.

È pure vietato - per ragioni d'igiene - l'accesso ai cani.

I ragazzi e i loro accompagnatori sono responsabili dell'uso corretto e rispettoso di tutte le infrastrutture.

Sono vietate attività che possano mettere in pericolo l'incolumità degli utenti o che causino rumori eccessivamente molesti.

Il Municipio declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero capitare per negligenza o uso inadeguato delle infrastrutture.

La strada d'accesso ai magazzini comunali, così come il piazzale e la rampa verso la zona superiore non sono zone di svago e come tali non possono essere utilizzate.



Valgono, inoltre, le seguenti disposizioni:

- a. per le aree di svago
 - l'utilizzo dei giochi è principalmente destinato ai bambini fino a 12 anni;
 - l'uso del gioco degli scacchi e della tavola a mulino è subordinato alla messa in ordine delle pedine al termine delle partite, nelle apposite casse.
- b. per il campo di calcio con pavimentazione sintetica
 - l'uso è autorizzato ai ragazzi fino a 16 anni;
 - eventuali richieste particolari devono essere inoltrate di volta in volta al Municipio;
 - l'accesso è autorizzato unicamente con scarpette da ginnastica.

Art. 3 È proibito fumare all'interno delle aree di svago.

Art. 4 I dipendenti comunali sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Art. 5 Contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punibili con una multa da CHF 100.- a CHF 1'000.-

Art. 6 La presente Ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005.

Art. 7 Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Sandro Gandri

Approvata con risoluzione municipale 918 del 12 settembre 2005.
Pubblicata agli albi comunali dal 15 settembre al 29 settembre 2005.